

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

16 | 30 settembre **2024**

Previsioni di crescita Pil 2024

Variazione annua %

India	+7,0
Cina	+5,0
Russia	+3,2
Stati Uniti	+2,6
Spagna	+2,4
Francia	+0,9
Italia	+0,7
Regno Unito	+0,7
Germania	+0,2

Fonte: Fmi – Weo Luglio 2024

L'appunto

In Italia le abitazioni costruite nel periodo 1961-2000 sono quasi 20 milioni e corrispondono al 56,3% del totale. Quelle costruite prima del 1961 sono quasi 11,5 milioni. Quelle che hanno già superato i 100 anni di "vita" (antecedenti il 1919) sono circa 3,3 milioni, mentre le case costruite dal 2001 in poi sono 4 milioni circa, ovvero l'11,4% del totale delle abitazioni in Italia.

Rapporto Istat – Censimento permanente 2021 1° agosto 2024



Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 20149 Milano Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622 www.angaisa.it | info@angaisa.it

ANGAISA alla 41a edizione del CERSAIE

L'edizione 2024 del Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno si svolgerà a Bologna dal 23 al 27 settembre e si riconfermerà come il luogo della scoperta dei materiali e delle soluzioni innovative, del confronto tra i professionisti del settore e dello sguardo al futuro. Cinque giorni in cui seicento aziende leader da 25 Paesi sono pronte a incontrare i professionisti internazionali del design e della progettazione e a svelare in anteprima le future tendenze e soluzioni innovative nel campo delle superfici, dell'arredobagno e delle

finiture per lo spazio architettonico.

Come da tradizione, l'associazione sarà presente a Bologna anche quest'anno, con il consueto stand (pad. 29 - stand D1) che potrà essere utilizzato per i servizi di segreteria e per eventuali appuntamenti e incontri (previa prenotazione) nella sala riunioni a disposizione dei Soci. Segnaliamo che il Presidente nazionale Maurizio Lo Re sarà presente allo stand ANGAISA nella giornata di mercoledì 25 settembre, dalle 13.30 alle 14.45, a disposizione di tutti i Soci che volessero incontrarlo per sottoporre idee, suggerimenti e richieste. La manifestazione ospiterà inoltre una riunione del Comitato Esecutivo nazionale. Al Cersaie 2024 il tema delle lastre sarà una costante tra gli stand degli espositori di piastrelle di ceramica, dove le declinazioni sugli aspetti superficiali nel senso degli effetti pietra e legno ceramico – nuovi rispetto al passato – saranno molti. Una particolare ricerca è indirizzata anche verso gli **spessori** dei materiali, dove la riduzione a pochi millimetri comporta minori costi nel ciclo di produzione e di trasporto, con diretti effetti sull'utilizzo delle risorse naturali necessarie. Passo avanti assolutamente positivo, se si pensa che non è necessario avere spessori ridondanti ferme restando la resistenza all'abrasione, al calpestio ed agli agenti chimici per le specifiche desti-



segue a pag.2

continua da pag.1

nazioni dove vengono impiegati. L'attenzione al vintage è altro elemento protagonista di questa edizione. La riproposizione di piastrelle di piccole dimensioni, della tradizione italiana degli anni '60 e '70, riporta alla luce del mercato colori e forme che hanno caratterizzato il primo salto della ceramica nel mondo del design. Realizzate con tecniche produttive di ultima generazione, queste collezioni ceramiche ripropongono il sapere di periodi storici 'epici', sia per questo materiale che anche per la storia d'Italia e di molti Paesi del mondo. Non da meno si presenta il mondo dell'arredobagno che, potendo sfruttare la tridimensionalità, sviluppa forme che si adattano ai diversi spazi per i quali sono specificatamente pensate, siano questi i piccoli bagni degli appartamenti più piccoli che quelli destinati ad una utenza commerciale e di horeca. Soluzioni che consentono un risparmio nell'uso di acqua rappresentano una conferma di un

trend già visto nelle precedenti edizioni di Cersaie, e che sottolinea come l'attenzione ed il percorso verso lo sviluppo sostenibile sia una rotta tracciata e non più derogabile. E questo tanto per il comparto dell'arredobagno quanto per quello della ceramica. Una novità di questa edizione sarà la riapertura del Padiglione 18 che, con i padiglioni 16-25-26-29-30-36 e 37, ospiterà aziende produttrici del settore ceramico. Il padiglione 18 gode di un accesso diretto dall'Ingresso Nord e comprenderà una nuova zona ristoro per offrire ai visitatori un'esperienza culinaria di alto livello. In questi cinque giorni "The Square" - al Centro Servizi - sarà il cuore pulsante della fiera. Ideata dall'architetto Dario Curatolo, "The Square" si ispira alla "piazza" di Bologna con l'intento di favorire incontri, scambi di idee e convivialità.

Progettata con particolare attenzione al riuso, racchiude un'arena che ospiterà convegni, premiazioni e conferenze, una stazione radio live, un maxischermo dedicato al concorso internazionale di architettura "Tile Competition", oltre a una lounge creata per accogliere i visitatori.

Accedendo al portale www.cersaie.it, è possibile consultare il catalogo espositori e registrarsi per ricevere via mail il biglietto di ingresso gratuito, valido per l'intero periodo di svolgimento della fiera. Gli orari di apertura e chiusura sono i seguenti: da lunedì 23 a giovedì 26 dalle 09:00 alle 19:00, venerdì 27 settembre dalle 09:00 alle 18:00. Ricordiamo infine a tutti i visitatori che sono previste una serie di agevolazioni sugli alberghi, consultabili alla pagina https:// www.cersaie.it/it/v pacchetti.php dove sono illustrate le promozioni in essere ed i contatti di Bologna Welcome, con cui poter effettuare direttamente le prenotazioni. Novità di quest'anno è la "Promo last days", che consente di usufruire di tariffe agevolate sui pernottamenti di giovedì 26 e venerdì 27 settembre.

Fonti: <u>www.cersaie.it</u> – Edi.Cer.

Diritto & Impresa

Energia. Transizione 5.0. GSE comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.

Facendo seguito a quanto già inviato con ns comunicazione del 07/08/2024 (vedi ANGAISA Normative "Piano Transizione 5.0. Pubblicato il decreto attuativo"), si precisa che le comunicazioni di completamento possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili". Si ricorda che, le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta Transizione 5.0 e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, potevano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE. Sul sito del MIMIT in data 11 settembre 2024 è stato pubblicato il D.M. 11

settembre 2024, che dispone l'apertura della piattaforma per la presentazione, da parte delle imprese, delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione. In particolare, le comunicazioni di completamento possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili. La comunicazione di completamento è corredata dalla certificazione "tecnica" ex post, relativa all'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile. Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Fisco. Definizione agevolata delle controversie. Pagamento rateale. Interessi legali applicabili.

Come noto, le liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, nella misura in cui il ricorso sia stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e, alla data di presentazione dell'istanza, non si sia formato il giudicato, possono essere definite. Il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni e interessi, oppure anche di una parte dell'imposta, a seconda dell'andamento del processo. (art. 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022, la cd. legge di bilancio 2023). L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa". Nella fattispecie in esame, il contribuente chiedeva se a fronte della domanda di accesso alla definizione delle liti in cui aveva esercitato l'opzione del versamento rateale delle somme dovute (con versamento della prima rata nel 2023), dal 1° gennaio 2024 dovesse applicarsi il nuovo tasso di interesse legale anziché quello vigente al momento del pagamento della prima rata. Come noto, con il D.M. del 13 dicembre 2022 per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il tasso legale è stato fissato al 5%.

Successivamente il MEF, con il D.M. del 29

novembre 2023, ha stabilito il tasso dal 1° gennaio 2024 al 2,5%. Il dimezzamento del tasso di interesse legale, quindi, ha portato il contribuente a interrogarsi sul tasso da applicare alla definizione in argomento per le rate da corrispondere nel 2024. L'Agenzia delle Entrate, nel chiarire che si applica il tasso di interesse legale vigente al momento del perfezionamento della definizione della lite, ha evidenziato che ciò deriva dall'applicazione dell'art. 1, comma 194, L. 197/2022 che si richiama per espresso all'art. 8, D. Lgs. n.218/1997. Secondo detta norma "la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all'annualità in cui viene perfezionato l'atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi". Sicché, il tasso di interesse legale rimane quello del momento del perfezionamento, ovvero del 2023 al tasso del 5%. Vedi risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 168 del 5 agosto 2024.

Fisco. Eliminazione barriere architettoniche. Negata l'IVA al 4% in assenza dei requisiti del 1989.

Per le cessioni di beni (poltroncine, piattaforme elevatrici, ecc.) e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4%, (numeri 31 e 41-ter Tabella A, parte II, Dpr 633/1972), per non gravare finanziariamente sul consumatore affetto da disabilità. Secondo l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 70/E/2012 e risposta n. 3/2020), il punto n. 31 della Tabella A intende agevolare con l'aliquota IVA al 4% «i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l'applicazione dell'aliquota ridotta alla circostanza che l'acquirente sia un soggetto portatore di handicap». Analogamente, il punto n. 41-ter della Tabella A (prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto) ha la finalità di oggettivizzare l'ambito dell'agevolazione, avendo riguardo alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. In pratica, quello che rileva secondo l'Agenzia delle Entrate sono le specifiche tecniche dei beni in questione che li rendono idonei a garantire la mobilità dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie presso le unità abitative e/o gli spazi aperti al pubblico. Tali prescrizioni tecniche, necessarie per la corretta individuazione del concetto di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, sono individuate dalla legge 13/1989 e dal suo regolamento di attuazione (Dm 236/1989). Quest'ultimo, con riferimento ai servoscala e alle piattaforme elevatrici, all'articolo 8.1.13 prevede specifici requisiti tecnici (velocità, portata, dimensione della cabina, e così via). Tuttavia, lo stesso Dm all'articolo 4.1.13 prevede che l'applicazione di tali caratteristiche (risalenti al 1989) operi fino all'emanazione di una normativa specifica di settore. Di recente l'Agenzia delle Entrate ha eseguito diversi controlli nei confronti dei produttori di questi beni, riscontrando il mancato rispetto di talune specifiche tecniche (articolo 8.1.13 del citato Dm 236/1989), con riguardo a piattaforme e servoscale. I verificatori non considerano che le caratteristiche tecniche, risalenti a circa 35 anni fa, negli anni si sono evolute tanto da essere previste da provvedimenti comunitari (direttiva Macchine n. 2006/42/CE, EN 81-40:20, EN 81-41:22 per servoscala e piattaforme elevatrici) recepiti in ambito nazionale. Secondo i funzionari l'assenza di esplicite modifiche ai requisiti contenuti nel Dm del 1989 rende ancora attuali tali indicazioni. Così, riscontrando che la velocità di omologazione dei servoscala e delle piattaforme elevatrici è superiore a quella indicata nel Dm 236/1989, l'ufficio contesta l'applicazione dell'IVA al 4% sulle vendite, che invece avrebbero dovuto seguire l'aliquota ordinaria al 22 per cento. Vengono perciò emessi avvisi a carico delle imprese produttrici, contestando l'omessa fatturazione nei confronti dei consumatori finali della maggiore IVA oltre a sanzioni e interessi, in quanto i beni ceduti non possiederebbero i requisiti per l'IVA agevolata. Infine, poiché non di rado gli importi contestati superano le soglie di rilevanza penale, gli uffici denunciano i rappresentanti legali delle imprese alla Procura della Repubblica. Le aziende, per evitare contestazioni, potrebbero applicare l'IVA al 22% aumentando così il prezzo finale, ma ciò andrebbe in ultima analisi a danno delle persone disabili, che la normativa vorrebbe invece tutelare. Fonte: Il Sole 24 Ore.

Fisco. Regime inversione contabile. Modalità di fatturazione. Rettifica imponibili in aumento o in diminuzione.

Come noto, il reverse charge (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione. Quest'ultimo soggetto è tenuto ad assolvere

gli obblighi che sorgono ai fini impositivi. Per quanto riguarda l'obbligo di fatturazione, in particolare, esso è assolto secondo le due diverse modalità dell'integrazione della fattura ricevuta e dell'emissione di un'autofattura. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo del reverse charge non si applica alle note di variazione IVA, in aumento o in diminuzione, riferite a fatture che non sono state assoggettate a tale meccanismo in quanto questo non era ancora entrato in vigore.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria richiama l'ipotesi in cui, per effetto dell'aggiornamento dei prezzi relativi all'energia elettrica ceduta a un soggetto passivo-rivenditore, si verifichi una variazione in aumento della base imponibile IVA delle cessioni già effettuate nel periodo ante 2015. In tal caso, poiché il meccanismo antifrode per tali cessioni di energia, attualmente previsto dall'art. 17, co. 6, lett. d-quater), D.P.R. n. 633/1972, è stato introdotto soltanto dal 2015, i corrispettivi aggiuntivi addebitati dal cedente in relazione a una cessione effettuata nel periodo ante 2015 andranno fatturati addebitando l'IVA in rivalsa e non mediante reverse charge, in quanto l'operazione principale cui si riferisce la variazione non era soggetta a inversione contabile. Vedi Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 12 agosto 2024.

Fisco. Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 luglio 2024, n. 126. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

<u>Premessa</u>

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 luglio 2024, n. 126, con cui è stato approvato il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 25 settembre 2024.

1. Requisiti e ambito di applicazione (Art.1) La disposizione dettata dall'articolo 1 consente ai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo (di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128), che ravvisano omissioni o irregolarità fiscali rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o intendono regolarizzare la propria posizione, di

Diritto & Impresa

continua da pag.3

sanare spontaneamente tali violazioni attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Il medesimo articolo stabilisce che la procedura prevista dal decreto in esame può essere applicata per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

2. Avvio della procedura (Art. 2)

L'articolo in esame disciplina le modalità di avvio della procedura di ravvedimento operoso in esame. Viene, quindi, disposto che i soggetti interessati presentano al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata contenente tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata. La comunicazione può essere redatta in carta libera, deve essere sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata.

La data di presentazione di tale comunicazione rileva ai fini delle riduzioni sanzionatorie oggetto di ravvedimento.

3. Contradditorio (Art. 3)

L'articolo 3 disciplina le modalità del contraddittorio tra l'Ufficio ed il contribuente. Viene previsto, in particolare, che l'ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, notifica al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori impo-

ste, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali osservazioni.

Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, l'Ufficio, dopo aver valutato le eventuali osservazioni del contribuente, notifica un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui effettuare il versamento.

La misura delle sanzioni contenuta nell'atto di ricalcolo è determinata sulla base delle riduzioni previste dal ravvedimento. La norma precisa che, ricorrendone le condizioni, la sanzione base, su cui applicare le riduzioni previste dal ravvedimento, è costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate, ridotta della metà.

Il contribuente può, comunque, anticipare la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nell'iniziale schema di ricalcolo.

4. Adempimenti di chiusura della procedura (Art. 4)

In base all'articolo 4, la procedura si conclude con il versamento degli importi dovuti, in base all'atto di ricalcolo o in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

5. Disposizioni finali (Art. 5)

L'articolo 5 dispone che il pagamento degli importi dovuti non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento sui periodi d'imposta oggetto della comunicazione.

Viene previsto, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate non reitera i controlli già effettuati nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente sono non veritiere o incomplete.

Previdenza. INAIL. I minimali per le retribuzioni convenzionali per i dirigenti.

Con la circolare n. 23 del 3 settembre 2024, l'INAIL ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile, utili per il calcolo dei premi dovuti all'Istituto, rivalutati per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 114 del 5 luglio 2024, con decorrenza 1° luglio 2024.

A partire da tale data, gli importi del minimale e del massimale di rendita vengono fissati in euro 20.258,70 e di euro 37.623,30.

<u>Dirigenti</u>

<u>Tab. 1 – Retribuzione convenzionale dal</u> <u>1º luglio 2024</u>

Dirigenti senza contratto part-time Giornaliera $\in 125,41$ Mensile $\in 3.135,28$ Dirigenti con contratto part-time

Oraria € 15,68

Per tutti i dettagli vedi la circolare dell'I-NAIL.

Partner

Partner Pro. Per essere protagonisti.



PartnerPro, sviluppato in collaborazione con ANGAISA, è il progetto dedicato alla distribuzione specializzata che punta ad essere leader nel mercato.

PartnerPro permette di accedere ad un sistema di servizi e soluzioni specifiche per gestire con la massima efficacia le numerose opportunità che stanno sorgendo in questo periodo di grandi evoluzioni.

Il progetto prevede informazione e consulenza mirate direttamente al distributore, ma anchea strumenti per supportare i propri clienti installatori, in relazione alle crescenti esigenze di un mercato in veloce evoluzione e in forte convergenza con altre filiere.

Fidelizzare gli installatori attraverso soluzioni professionali mirate che permettono di aggiornarsi e adattarsi ai cambiamenti permette di trarre importanti vantaggi operativi.

Il primo passo è InstallatorePlus, il servizio messo a disposizione della distribuzione specializzata per tenere informati i propri clienti garantendo risorse costanti e consulenza. Il distributore può poi personalizzare un catalogo di seminari, formazione e certificazioni per garantire tutto il supporto necessario.

La missione di PartnerPro è garantire perciò soluzioni che soddisfino le importanti esigenze di mercato e viene fatto con professionalità e passione da parte di un team qualificato, unito alle innovative partnership a livello nazionale.

Per informazioni: Dott.ssa Beatrice Condò tel. 0341 731738 info@partnerpro.it www.partnerpro.it

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).